

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 12 settembre 2025 - n. 12510

Disposizioni per l'ammissibilità, ai fini del rispetto della normativa in materia di Aiuti di stato, dei contributi previsti per la prima e la seconda fase della manifestazione d'interesse per la promozione dei patti territoriali, di cui all'art. 8 della l.r. 11/2025

IL DIRIGENTE DELL'U.O. CLIMA, EMISSIONI E AGENTI FISICI

Premesso che la legge regionale 18 luglio 2025 - n. 11 «Legge per il clima: norme per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici». Modifica alla l.r. 26/2003» ed, in particolare, l'articolo 8 (Promozione dei patti territoriali di sostenibilità):

- riconosce i patti territoriali di sostenibilità quale strumento per incentivare la diffusione di pratiche virtuose di economia circolare, transizione energetica, adattamento al cambiamento climatico, inclusione sociale e salvaguardia dell'ecosistema locale volte al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1 della stessa legge;
- prevede che i patti territoriali di sostenibilità costituiscono accordi stipulati tra enti pubblici, società partecipate pubbliche, soggetti privati, enti del Terzo Settore e altre parti interessate, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di un territorio;
- dispone che la Regione possa promuovere e sostenere i patti di cui al presente articolo attraverso apposite risorse finanziarie o prevedendo criteri di accesso prioritario ai bandi regionali per i soggetti che sottoscrivono e attuano tali patti, nel rispetto della normativa statale ed europea anche in materia di concorrenza;
- prevede che la Giunta regionale definisca i contenuti minimi dei patti territoriali di sostenibilità, le modalità e le condizioni per fruire delle risorse economiche stanziare;

Dato atto che in data 1 agosto 2025 è stata approvata la d.g.r. n.4914, avente ad oggetto «Approvazione della Manifestazione di interesse per la promozione dei patti territoriali di sostenibilità: definizione dei contenuti minimi, delle modalità e delle condizioni per l'accesso alle risorse economiche stanziare - ai sensi dell'articolo 8 della l.r. n. 11 del 2025;

Rilevato che la suddetta deliberazione prevede:

- che il ruolo di capofila del Patto Territoriale, soggetto destinatario del contributo regionale, sia assunto da un ente pubblico o da una società partecipata pubblica, precisando che ciò comporta in capo a quest'ultimo soggetto le responsabilità connesse alla corretta attribuzione ed utilizzo del contributo ai fini previsti dalla Manifestazione di interesse, anche nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato;
- una prima fase volta alla selezione ed ammissione al contributo economico regionale dei partecipanti alla manifestazione di interesse in possesso dei requisiti di ammissione e sulla base dei criteri di selezione indicati nella scheda allegata alla stessa deliberazione, con il riconoscimento del relativo importo per ciascuno;
- che, entro il 31 luglio 2026, i capofila dei Patti Territoriali ammessi al contributo regionale debbano presentare alla Regione il progetto proposto in fase di adesione alla manifestazione di interesse, redatto a livello di fattibilità tecnico-economica;
- una seconda fase, subordinata alla disponibilità nel bilancio regionale di risorse finanziarie negli esercizi successivi al 2025 e nei limiti di queste ultime, volta alla valutazione dei progetti presentati di cui sopra, selezionando quelli a cui riconoscere un contributo regionale per l'attuazione degli stessi;
- che la selezione relativa alla seconda fase verrà effettuata, qualora vi sia la disponibilità nel bilancio regionale delle risorse finanziarie sopra indicate e nei limiti di queste ultime, sulla base dei criteri di valutazione anticipati nella scheda allegata alla delibera medesima;

Considerato che:

- la responsabilità del capofila del Patto Territoriale per l'utilizzo del contributo assegnato a conclusione della selezione della prima fase richiama genericamente anche il rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, da intendersi nel senso che il Capofila sarà tenuto a presentare altresì la proposta di inquadramento aiuti in base alla presenza o meno di attività economica, come risultante dalla proposta progettuale stessa;
- i criteri per la selezione dei progetti finanziabili nella seconda fase non indicano le condizioni per la loro finanziabilità,

ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;

Ritenuto di dover indicare le condizioni in base alle quali gli eventuali contributi regionali previsti nella suddetta Manifestazione d'interesse in oggetto non rappresentano un aiuto di Stato o, se lo rappresentano, possono essere ammissibili ai sensi del Trattato dell'Unione europea;

Visti:

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- il pacchetto di norme sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011;

Dato atto che, con riferimento alla Fase I sopra indicata, quest'ultima dovrebbe avere ad oggetto progettualità ancora non suscettibili di vendita e/o contendibili sul mercato; tuttavia, prudenzialmente, al fine di poter includere e valutare progettualità che astrattamente possano essere valutabili dal punto di vista economico in quanto potenzialmente attività economiche, si precisa che l'entità dei contributi previsti per i Patti Territoriali selezionati al termine della prima fase è inquadrabile, anche qualora vengano utilizzati per attività suscettibili di interesse economico, nel regime previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti «de minimis», verificando il rispetto dei massimali previsti, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115;

Ritenuto di fornire le indicazioni di seguito indicate per quanto riguarda la finanziabilità dei progetti relativi all'attuazione della seconda fase;

Valutato che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato le risorse concesse per:

- interventi su edifici pubblici destinati alle attività istituzionali, nonché le relative pertinenze e gli edifici/spazi destinati a servizi di interesse pubblico aperti al pubblico;
- interventi in ambito di viabilità stradale su strade e piazze comunali aperte al pubblico, parcheggi pubblici, beni artistico culturali;
- interventi su parchi pubblici;
- interventi di comunicazione istituzionale e/o campagne di sensibilizzazione istituzionali, ove non siano attività economiche;
- interventi su illuminazione pubblica se destinata in modo esclusivo ad attività propria degli enti pubblici per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali;
- interventi aventi finalità di tutela della sicurezza/pubblica incolumità;
- interventi su infrastrutture di ricarica destinati in via esclusiva alle flotte di veicoli elettrici del soggetto pubblico richiedente in uso per finalità istituzionali (veicoli in proprietà o con altri contratti di utilizzo);
- attività prive di rilevanza economica, se non marginale, o di rilevanza locale;

Valutato altresì che i contributi concessi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all'efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale o senza incidenza sugli scambi tra gli Stati membri;

Dato atto che, qualora emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di Stato ex art. 107.1 del TFUE, l'inquadramento dei contributi di cui al presente provvedimento sarà disposto da Regione Lombardia, su proposta del soggetto istante e salva accettazione del beneficiario sulla base degli elementi di fatto emergenti dai progetti;

Serie Ordinaria n. 38 - Martedì 16 settembre 2025

Rilevato che, ai fini dell'inquadramento sopra riportato, Regione Lombardia farà riferimento:

- al Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sugli aiuti «de minimis» ed, in particolare, agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- al Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12), con particolare riferimento agli aiuti agli investimenti o per servizi di consulenza a favore delle PMI (art. 17 e 18), a progetti di ricerca e sviluppo (art. 25), alla formazione (art. 31), agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione (art.36), alla tutela dell'ambiente nelle diverse modalità (art. 41 e 43), agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (art.47), agli studi ambientali (art. 49), agli Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (art.53), alle infrastrutture sportive/multifunzionali e alle infrastrutture locali (artt. 55 e 56);

Ritenuto che, con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 2831/2023;
- l'impresa beneficiaria ai fini della definizione del perimetro di impresa unica, ove applicabile, dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi sui legami ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) 2831/2023;
- qualora la concessione del contributo comporti il superamento dei massimali stabiliti, sulla base di quanto risultante nel Registro nazionale Aiuti, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento al fine di restare entro i massimali previsti, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115;

Ritenuto che:

- i contributi non saranno concessi alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;
- l'impresa beneficiaria dovrà attestare di non essere impresa che opera nei settori esclusi e che si trova in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;

Ritenuto altresì di applicare il pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011 e, in particolare:

- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);
- la Decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia Sociale;
- la d.g.r. 24 luglio 2023 n. 727 «Aggiornamento della metodologia di valutazione della sovracompensozione da applicare alle agevolazioni concesse ai soggetti pubblici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della Legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 Legge europea regionale 2016», art. 6 «servizio di interesse economico generale nell'ambito dei servizi abitativi»;
- la Comunicazione della Commissione «Disciplina dell'U-

nione Europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico» (2012/C 8/03) che, essendo al di fuori del campo di applicazione della Decisione di esenzione, sono quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea;

- il d.m. 22 aprile 2008 «Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea»;

Dato atto che i provvedimenti di concessione di contributi per la realizzazione di interventi di Edilizia residenziale pubblica saranno trasmessi alla Direzione Generale competente in materia per calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed evitare forme di sovra compensazione degli oneri di servizio;

Ritenuto che i contributi previsti dal presente atto con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 non saranno concessi:

- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ove applicabile, e previa acquisizione di autocertificazione ex d.p.r. 445/2000;
- non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;

Considerato che contributi previsti dal presente atto saranno concessi in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto:

- del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'alveo:
 - dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - dell'art. 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
 - dell'articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo);
 - dell'articolo 31 (Aiuti alla formazione);
 - dell'articolo 36 (Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione);
 - dell'articolo 41 (Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento)
 - dell'articolo 43 (Aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile)
 - dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare)
 - dell'articolo 49 (Aiuti per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia)
 - dell'articolo 53 (Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio)
 - dell'articolo 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali);
 - dell'articolo 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali)

come meglio precisato nell'Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Dato atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare l'inquadramento proposto, entro il momento della concessione e salva accettazione del beneficiario;

Visto il d.m. 31 maggio 2017 n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che l'U.O. Clima, Emissioni e Agenti fisici, in qualità di soggetto concedente gli eventuali contributi:

- garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in base al settore di riferimento, sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s.;
- assolve agli obblighi di comunicazione in esenzione da notifica e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare la registrazione del CAR e l'indicazione del codice univoco identificativo attribuito da SANI2, ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i. art. 8;
- provvede alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti ai fini della concessione, che gli aiuti non superino i massimali in base al Regolamento di riferimento;
- provvede alla verifica, ai fini dell'erogazione, nel caso di aiuti assegnati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, dello stato della posizione dei beneficiari per quanto attiene ai c.d. aiuti illegali (c.d. «impegno Deggendorf»);

Acquisito in data 2 settembre 2025 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato ex d.g.r. 20 maggio 2024 n. 2340 - Allegato B e di cui al decreto del Segretario Generale 10 giugno 2024 n. 8804;

Stabilito di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'Obiettivo all'obiettivo 5.3.3.10 «Sviluppare una proposta normativa sul clima e delle disposizioni regolamentari regionali per favorire la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici» del vigente PRSS della XII Legislatura approvato il 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42); all'obiettivo 5.3.3.10 «Sviluppare una proposta normativa sul clima e delle disposizioni regolamentari regionali per favorire la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici» del vigente PRSS della XII Legislatura approvato il 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42);

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in 13 materia di Organizzazione e Personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

1. di precisare che i contributi previsti per i Patti Territoriali selezionati al termine della prima Fase della Manifestazione d'interesse approvata con d.g.r. 4914 dell'1 agosto 2025, sono inquadabili, qualora vengano utilizzati per attività suscettibili di interesse economico, nel regime previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo agli aiuti «de minimis», ferma restando la verifica del rispetto dei massimali previsti, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115;

2. di stabilire che, in caso di attuazione della seconda Fase della Manifestazione d'interesse di cui sopra, l'ammissibilità ai contributi finalizzati alla realizzazione dei progetti inclusi nei Patti Territoriali finanziati a seguito del completamento della prima Fase della stessa Manifestazione d'Interesse, ove sia valutata la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art.107.1 del TFUE, ai fini

del rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, saranno concessi ed erogati nel rispetto della seguente disciplina:

- Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione) applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'alveo:
 - dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - dell'art.18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
 - dell'articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo);
 - dell'articolo 31 (Aiuti alla formazione);
 - dell'articolo 36 (Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione);
 - dell'articolo 41 (Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento);
 - dell'articolo 43 (Aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile);
 - dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare);
 - dell'articolo 49 (Aiuti per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia);
 - dell'articolo 53 (Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio);
 - dell'articolo 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali);
 - dell'articolo 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali);come meglio precisato nell'Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
- pacchetto sulle regole sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2011;

3. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

4. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;

5. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

ALLEGATO

I contributi previsti dalla dgr n.4914/2025, avente ad oggetto “Approvazione della Manifestazione di interesse per la promozione dei patti territoriali di sostenibilità: definizione dei contenuti minimi, delle modalità e delle condizioni per l’accesso alle risorse economiche stanziare – ai sensi dell’articolo 8 della l.r. n. 11 del 2025, saranno concessi in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto:

- del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell’alveo:

1. dell’articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI)

1. Gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI che operano all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono a uno o più dei seguenti costi:

a) i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;

3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

a) in un investimento in attivi materiali e immateriali; nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento; o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento; o

b) nell'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'operazione avviene a condizioni di mercato. In linea di principio, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevano una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento ai sensi del presente paragrafo.

3 bis: non verrà applicato

4. Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) sono ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni ■

5. non verrà applicato

6. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

2. dell'art. 18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza)

- 1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
- 2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
- 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.
- 4. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

5. dell'articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo)

- 1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, i progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati e, se del caso, le azioni di Teaming cofinanziate sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
- 2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere integralmente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
 - a) *non verrà applicata;*
 - b) *non verrà applicata;*
 - c) sviluppo sperimentale;
 - d) studi di fattibilità.
- 3. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
 - b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - c) *non verrà applicato;*
 - d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, terza frase, tali costi dei progetti di ricerca e sviluppo possono in alternativa essere calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20 %, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d). In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).

4. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

5. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

a) *non verrà applicato;*

b) *non verrà applicato non verrà applicato;*

c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

6. Le intensità di aiuto per lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate fino a raggiungere un'intensità massima di aiuto pari all'80 % dei costi ammissibili, conformemente alle lettere da

a) a d) e tenendo conto del fatto che le lettere b), c) e d) non possono essere combinate tra loro:

a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b) *non verrà applicato*

c) *non verrà applicato;*

d) *non verrà applicato*

7. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

6. dell'articolo 31 (Aiuti alla formazione);

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

4. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

5. *non verrà applicato;*

7. dell'articolo 36 (Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione)

1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

1 bis. Il presente articolo non si applica alle misure per le quali sono stabilite norme più specifiche agli articoli 36 bis, 36 ter e da 38 a 48 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Il presente articolo non si applica neppure agli investimenti in attrezzature, macchinari e impianti di produzione

industriale che utilizzano combustibili fossili, compresi quelli che utilizzano gas naturale. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere aiuti per l'installazione di componenti aggiuntive che migliorano il livello di tutela ambientale delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti di produzione industriale esistenti, nel qual caso l'investimento non comporta né un aumento della capacità produttiva né un aumento del consumo di combustibili fossili.

1 ter. Il presente articolo si applica anche agli investimenti in attrezzature e macchinari che utilizzano idrogeno e alle infrastrutture di trasporto dell'idrogeno, nella misura in cui l'idrogeno utilizzato o trasportato è idrogeno rinnovabile. Esso si applica anche agli investimenti in attrezzature e macchinari che utilizzano combustibili derivati dall'idrogeno il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono stati prodotti conformemente alle metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei suoi atti delegati o di esecuzione. Il presente articolo si applica anche agli aiuti agli investimenti in impianti, attrezzature e macchinari che producono o utilizzano idrogeno elettrolitico che non è idrogeno rinnovabile, e alle infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per il trasporto dello stesso, nella misura in cui si possa dimostrare che l'idrogeno elettrolitico prodotto, utilizzato o trasportato permette di ottenere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno il 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂eq/MJ. Per determinare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di cui al presente comma, le emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione di energia elettrica utilizzata per produrre idrogeno sono determinate dall'unità marginale di produzione nella zona di offerta in cui è situato l'elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti quando l'elettrolizzatore consuma energia elettrica della rete.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, solo l'idrogeno che soddisfa le condizioni di cui a tali commi è utilizzato, trasportato o, se del caso, prodotto per tutta la durata dell'investimento. Lo Stato membro ottiene un impegno in tal senso.

2. Gli investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) consente l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario oltre le norme in vigore dell'Unione, a prescindere dalla presenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose di quelle dell'Unione; per i progetti che riguardano o comprendono infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO₂ o che includono una connessione a infrastrutture energetiche per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO₂, l'aumento della tutela ambientale può anche derivare dalle attività di un altro soggetto coinvolto nella catena dell'infrastruttura; o

b) consente l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario in mancanza di norme dell'Unione; per i progetti che riguardano o comprendono infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO₂ o che includono una connessione a infrastrutture energetiche per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO₂, l'aumento della tutela ambientale può anche derivare dalle attività di un altro soggetto coinvolto nella catena dell'infrastruttura; o

c) consente l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario per conformarsi alle norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore; per i progetti che riguardano o comprendono infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, calore di scarto o CO₂ o che includono una connessione a infrastrutture energetiche per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, calore di scarto o CO₂, l'aumento della tutela ambientale può anche derivare dalle attività di un altro soggetto coinvolto nella catena dell'infrastruttura.

2 bis. Gli investimenti nella cattura e nel trasporto di CO₂ soddisfano le seguenti condizioni cumulative:

- a) la cattura e/o il trasporto di CO₂, compresi i singoli elementi della catena CCS o CCU, sono integrati in una catena CCS e/o CCU completa;
- b) il valore attuale netto ("VAN") del progetto di investimento nel corso della sua durata è negativo. Ai fini del calcolo del VAN del progetto, si tiene conto dei costi evitati delle emissioni di CO₂;
- c) i costi ammissibili corrispondono esclusivamente ai costi di investimento supplementari derivanti dalla cattura di CO₂ da un impianto (impianto industriale o centrale elettrica) che emette CO₂ o direttamente dall'aria ambiente, nonché dallo stoccaggio intermedio e dal trasporto delle emissioni di CO₂ catturate.

2 ter. Se mirano a ridurre o evitare le emissioni dirette, gli aiuti non devono limitarsi a trasferire le emissioni in questione da un settore all'altro ma devono fare in modo che esse risultino complessivamente ridotte; in particolare, se mirano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, gli aiuti non devono limitarsi a trasferire tali emissioni da un settore all'altro ma devono complessivamente ridurle.

3. Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere semplicemente alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione in vigore. Gli aiuti che permettono alle imprese di conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate ma che non sono ancora in vigore possono essere concessi a norma del presente articolo, a condizione che l'investimento per il quale sono concessi gli aiuti sia attuato e portato a termine almeno 18 mesi prima della data di entrata in vigore della norma in questione.

4. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti dell'investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto, come segue:

- a) se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare un investimento meno rispettoso dell'ambiente che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività in questione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e i costi dell'investimento meno rispettoso dell'ambiente;
- b) se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare lo stesso investimento in un momento successivo, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto dei costi dell'investimento effettuato in un momento successivo, attualizzati al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;
- c) se lo scenario controfattuale consiste nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto degli investimenti per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;
- d) nel caso di attrezzature oggetto di contratti di leasing, i costi ammissibili consistono nella differenza tra il valore attuale netto del leasing delle attrezzature per le quali è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto del leasing di attrezzature meno rispettose dell'ambiente che sarebbero state oggetto di un contratto di leasing in assenza dell'aiuto; i costi di leasing non comprendono i costi relativi al funzionamento dell'attrezzatura o dell'impianto (costi del carburante, assicurazione, manutenzione, altri materiali di consumo), indipendentemente dal fatto che facciano parte del contratto di leasing;

In tutte le situazioni elencate al primo comma, lettere da a) a d), lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conforme alle norme dell'Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi generati dal sistema ETS dell'UE.

Se l'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un investimento controfattuale meno rispettoso dell'ambiente, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento.

Se l'investimento per il quale sono concessi gli aiuti di Stato consiste nella costruzione di infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO₂, che sono necessarie per consentire l'aumento del livello di tutela ambientale di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento. I costi per la costruzione o l'ammodernamento degli impianti di stoccaggio, ad eccezione degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile e dell'idrogeno di cui al paragrafo 1 ter, secondo comma, non sono ammissibili.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

5. L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili. Se gli investimenti, fatta eccezione per quelli che si basano sull'uso della biomassa, comportano una riduzione del 100 % delle emissioni dirette di gas a effetto serra, l'intensità di aiuto può raggiungere il 50 %.

6. In caso di investimenti riguardanti CCS e/o CCU, l'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili.

7. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

8. *non verrà applicato*

9. *non verrà applicato*

10. In alternativa ai paragrafi da 4 a 7, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero (15).

11. In deroga al paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a d), e al paragrafo 10, i costi ammissibili possono essere determinati senza lo scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva. In tal caso, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 7 sono ridotte del 50 %.

8. dell'articolo 41 (Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento)

1. Gli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, ad eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

1 bis. Gli aiuti agli investimenti per progetti di stoccaggio di energia elettrica a norma del presente articolo sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui sono concessi a progetti combinati di energia rinnovabile e di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter), se entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o se lo stoccaggio è collegato a un impianto esistente di produzione di energia da fonti rinnovabili. La componente di stoccaggio assorbe almeno il 75 % della sua energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua. Tutte le componenti dell'investimento (produzione e stoccaggio) sono considerate come costituenti un unico progetto integrato ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'articolo 4 frò

presente regolamento. Le stesse norme si applicano allo stoccaggio termico collegato direttamente a un impianto di produzione di energia rinnovabile.

2. Gli aiuti agli investimenti per la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione e sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva. La componente di stoccaggio ottiene annualmente almeno il 75 % del suo contenuto di combustibile da impianti di produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa collegati direttamente. Tutte le componenti dell'investimento (produzione e stoccaggio) sono considerate come costituenti un unico progetto integrato ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

3. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di idrogeno sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo in caso di impianti che producono esclusivamente idrogeno rinnovabile. Per i progetti di idrogeno rinnovabile costituiti da un elettrolizzatore e da una o più unità di produzione che utilizzano fonti rinnovabili situate dietro un unico punto di connessione alla rete, la capacità dell'elettrolizzatore non supera la capacità combinata delle unità di produzione che utilizzano fonti rinnovabili. Gli aiuti agli investimenti possono coprire infrastrutture dedicate per la trasmissione o la distribuzione di idrogeno rinnovabile, nonché impianti di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile.

4. Gli aiuti agli investimenti a favore di unità di cogenerazione ad alto rendimento sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui tali unità forniscano un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità di cui alla direttiva 2012/27/UE o a qualsiasi normativa successiva che sostituisca integralmente o parzialmente tale atto. Gli aiuti agli investimenti per progetti di stoccaggio di energia elettrica e di stoccaggio termico direttamente connessi alla cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabile sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato alle condizioni previste al paragrafo 1 bis del presente articolo.

4 bis. Gli aiuti agli investimenti per la cogenerazione ad alto rendimento sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo se non riguardano impianti di cogenerazione alimentati a combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale se è garantita la conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 ai sensi della sezione 4.30 dell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione.

5. Gli aiuti agli investimenti sono concessi a capacità installate o ammodernate di recente. L'importo degli aiuti è indipendente dalla produzione.

6. I costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento.

7. L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 45 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili;
- b) il 30 % dei costi ammissibili per qualsiasi altro investimento contemplato dal presente articolo.

8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

9. *non verrà applicato;*

9. dell'articolo 43 (Aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile)

1. Gli aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile, ad eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Ai fini del presente articolo, i piccoli progetti sono definiti come segue:

- i) per i progetti di produzione o stoccaggio di energia elettrica – progetti con capacità installata inferiore o pari a 1 MW;
- ii) per il consumo di energia elettrica – progetti con una domanda massima inferiore o pari a 1 MW;
- iii) per le tecnologie di produzione di calore e gas – progetti con capacità installata inferiore o pari a 1 MW o equivalente;
- iv) per la produzione di idrogeno rinnovabile – progetti con capacità installata inferiore o pari a 3 MW o equivalente;
- v) per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa – progetti con capacità installata inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;
- vi) per i progetti interamente di proprietà di PMI e i progetti dimostrativi – progetti con una capacità installata o una domanda massima inferiore o pari a 6 MW;
- vii) per i progetti interamente di proprietà di microimprese o piccole imprese destinati unicamente alla produzione di energia eolica – progetti con una capacità installata inferiore o pari a 18 MW.

2 bis. Gli aiuti alle comunità di energia rinnovabile sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo in caso di progetti con una capacità installata o una domanda massima inferiore o pari a 6 MW da tutte le fonti rinnovabili, fatta eccezione unicamente per l'energia eolica, per la quale gli aiuti sono concessi a impianti con una capacità installata inferiore o pari a 18 MW.

2 ter. Gli aiuti al funzionamento per la produzione di idrogeno sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo in caso di impianti che producono esclusivamente idrogeno rinnovabile.

3. Gli aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione e sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.

4. Gli aiuti sono limitati al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto sovvenzionati. Questa condizione è soddisfatta se l'aiuto corrisponde ai costi supplementari netti (deficit di finanziamento) necessari per raggiungere l'obiettivo della misura di aiuto, rispetto a uno scenario controfattuale in cui non sono concessi aiuti. Una valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non è necessaria se gli importi di aiuto sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, giacché questa fornisce una stima attendibile dell'aiuto minimo richiesto dai potenziali beneficiari.

5. Gli aiuti sono concessi solo per la durata del progetto.

6. Gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato o sotto forma di contratto per differenza in cui i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato.

7. I beneficiari dell'aiuto sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento. I beneficiari possono trasferire le responsabilità di bilanciamento ad altre imprese quali gli aggregatori. Inoltre gli aiuti non sono versati per i periodi in cui i prezzi sono negativi. Per evitare dubbi, ciò vale a partire dal momento in cui i prezzi diventano negativi.

8. Gli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni e i progetti dimostrativi possono beneficiare di aiuti sotto forma di sostegno diretto dei prezzi che copra la totalità dei costi di esercizio e di un'esenzione dall'obbligo di vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Ai fini del presente paragrafo, gli impianti sono considerati di piccole dimensioni se la loro capacità è inferiore alla soglia applicabile di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), o all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943.

10. dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare)

1. Gli aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per la circolarità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi per i seguenti tipi di investimenti: a) investimenti volti a migliorare l'uso efficiente delle risorse attraverso uno dei seguenti elementi o entrambi: i) una riduzione netta delle risorse consumate per ottenere una determinata quantità di produzione rispetto a un processo produttivo preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternativi elencati al paragrafo 7. Le risorse consumate comprendono tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell'energia, e la riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione della misura di aiuto, tenendo conto di eventuali adeguamenti alle condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse; ii) la sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o recuperate, comprese quelle riciclate); b) investimenti per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti da terzi che sarebbero altrimenti inutilizzati, smaltiti o trattati secondo una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o meno efficiente sotto il profilo delle risorse o che determinerebbe un peggioramento della qualità dei prodotti del riciclaggio; c) investimenti per la raccolta, la cernita, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che sarebbero altrimenti inutilizzati o utilizzati secondo una modalità meno efficiente sotto il profilo delle risorse; d) investimenti per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

3. Gli aiuti per le operazioni di smaltimento dei rifiuti e di recupero dei rifiuti per la produzione di energia non sono esentati, a norma del presente articolo dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4. Gli aiuti non esonerano le imprese che producono rifiuti dai costi o dagli obblighi relativi al trattamento di tali rifiuti che sono a loro carico a norma del diritto dell'Unione o nazionale, anche nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, o dai costi che dovrebbero essere considerati normali per un'impresa.

5. Gli aiuti non devono incentivare la produzione di rifiuti o un maggiore uso di risorse.

6. Gli investimenti connessi a tecnologie che già costituiscono una pratica commerciale consolidata redditizia in tutta l'Unione non sono esentati a norma del presente articolo dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

7. I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere: a) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse; b) uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse; c) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario. In tutte le situazioni elencate al primo comma, lettere a) e c), lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conforme alle norme dell'Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi. Se l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento.

8. L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

9. *non verrà applicato.*

10. A norma del presente articolo non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e sono in vigore. A norma del presente articolo possono essere concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate ma che non sono ancora in vigore, a condizione che l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.

11. dell'articolo 49 (Aiuti per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia)

1. Gli aiuti per studi e servizi di consulenza, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti ammissibili di cui alla presente sezione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Se l'intero studio o servizio di consulenza riguarda investimenti ammissibili agli aiuti a norma della presente sezione, i costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio o del servizio di consulenza. Se solo una parte dello studio o del servizio di consulenza riguarda investimenti ammissibili agli aiuti a norma della presente sezione, i costi ammissibili corrispondono ai costi delle parti dello studio o del servizio di consulenza relative a tali investimenti.

2 bis. Gli aiuti sono concessi indipendentemente dal fatto che ai risultati degli studi o dei servizi di consulenza faccia seguito un investimento ammissibile agli aiuti di cui alla presente sezione.

3. L'intensità di aiuto non supera il 60 % dei costi ammissibili.

4. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di medie imprese.

5. Non sono concessi aiuti per gli audit energetici effettuati per conformarsi alla direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico è effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.

12. dell'articolo 53 (Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio)

1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. Gli aiuti sono concessi per i seguenti obiettivi e attività culturali: a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;

b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro; c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale; d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe; e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie; f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

3. Gli aiuti possono assumere la forma di: a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali; b) *non verrà applicato*.

4. Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui: a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità; b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale; c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione; d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori; e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto. 5. *non verrà applicato*.

6. Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante.

7. *Non verrà applicato*.

8. Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui al paragrafo 6.

9. Per le attività definite al paragrafo 2, lettera f), l'importo massimo degli aiuti non supera la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o il 70 % dei costi ammissibili. Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di pre stampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica.

10. La stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.

13. dell'articolo 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali);

1. Gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. L'uso dell'infrastruttura sportiva non è riservato a un unico sportivo professionista. Il tempo di utilizzo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il 20 % del tempo complessivo. Se l'infrastruttura è utilizzata contemporaneamente da vari utenti, sono calcolate le frazioni corrispondenti di tempo di utilizzo.

3. Le infrastrutture ricreative multifunzionali sono strutture ricreative con carattere multifunzionale che offrono, in particolare, servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione per i parchi di divertimento e gli alberghi.

4. L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche.

5. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, gli Stati membri assicurano la pubblicazione delle relative condizioni tariffarie.

6. Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

7. Gli aiuti possono assumere la forma di: a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali; b) *non verrà applicato*.

8. Per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

9. *Non verrà applicato*

10. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

11. *Non verrà applicato*.

12. Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui al paragrafo 10.

14. dell'articolo 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali)

1. Il finanziamento per la creazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato ed è esente dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Il presente articolo non si applica agli aiuti a favore delle infrastrutture disciplinate da altre sezioni del capo III, fatta eccezione per la sezione 1 — Aiuti a finalità regionale. Il presente articolo non si applica neppure alle infrastrutture portuali e aeroportuali.
3. Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria. Il prezzo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.
4. Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione dell'infrastruttura sono assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.
6. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
7. Le infrastrutture dedicate non sono esentate a norma del presente articolo.

L'intensità di finanziamento non potrà superare i limiti di seguito riepilogati:

Art. Regolamento (UE) n. 651/2014	Intensità di aiuto da calcolare sui costi ammissibili		Regolamento (UE) n. 2831/2023 <i>De minimis</i>
	Piccola impresa	Media impresa	
17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Comma 6	20 %	10 %	Max 300.000 euro, nel triennio mobile e nel limite delle risorse regionali disponibili
18 (Aiuti alle PMI per servizi di consulenza) Comma 2	50%	50%	Max 300.000 euro, nel triennio mobile e nel limite delle risorse regionali disponibili
25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) a) Sviluppo sperimentale b) Studio di fattibilità Commi 5,6,7	a) 45% b) 70%	a) 35% b) 60%	Max 300.000 euro, nel triennio mobile e nel limite delle risorse regionali disponibili
31 (Aiuti alla formazione) Comma 4	70%	60%	Max 300.000 euro, nel triennio mobile e nel limite delle risorse regionali disponibili
36 (Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione) Comma 5,7,6	a) 70% se gli investimenti consentono la riduzione diretta del 100% dei gas serra (senza uso di biomassa); b) 30% per investimenti	a) 60% se gli investimenti consentono la riduzione diretta del 100% dei gas serra (senza uso di biomassa); b) 30% per investimenti	Max 300.000 euro, nel triennio mobile e nel limite delle risorse regionali disponibili

	riguardanti CCS e/o CCU c) 60%	riguardanti CCS e/o CCU c) 50%	
41 (Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento) comma 7, lett. b) e a)	• 50%; • 65 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili;	• 40%; • 55 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili;	Max 300.000 euro, nel triennio mobile e nel limite delle risorse regionali disponibili
43 (Aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile) comma 5	Gli aiuti sono limitati al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto sovvenzionati. Questa condizione è soddisfatta se l'aiuto corrisponde ai costi supplementari netti (deficit di finanziamento) necessari per raggiungere l'obiettivo della misura di aiuto, rispetto a uno scenario controfattuale in cui non sono concessi aiuti.	Gli aiuti sono limitati al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto sovvenzionati. Questa condizione è soddisfatta se l'aiuto corrisponde ai costi supplementari netti (deficit di finanziamento) necessari per raggiungere l'obiettivo della misura di aiuto, rispetto a uno scenario controfattuale in cui non sono concessi aiuti.	Max 300.000 euro, nel triennio mobile e nel limite delle risorse regionali disponibili
47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno	60%	50%	Max 300.000 euro, nel triennio mobile e nel limite delle risorse regionali disponibili

alla transizione verso un'economia circolare) comma 8			
49 (Aiuti per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia) commi 3 e 9	80%	70%	Max 300.000 euro, nel triennio mobile e nel limite delle risorse regionali disponibili
53 (Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio) Commi 8 e 9	Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili	Come per le piccole imprese	Max 300.000 euro, nel triennio mobile e nel limite delle risorse regionali disponibili
55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali) Commi 10,11,12	Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili. i costi ammissibili corrispondono ai	Come per le piccole imprese	Max 300.000 euro, nel triennio mobile e nel limite delle risorse regionali disponibili

	costi degli investimenti materiali e immateriali.		
56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali) Commi 6	L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali	Come per le piccole imprese	Max 300.000 euro, nel triennio mobile e nel limite delle risorse regionali disponibili